

STATUTO

art. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SCOPO

In data 9 maggio 1994 è stata costituita a Cevio l'Associazione denominata Unihockey Vallemaggia (sigla UHVM).

Trattasi di un'Associazione aconfessionale, apartitica e senza scopo di lucro, che ha quale obiettivo principale la pratica e la promozione in Vallemaggia dello sport dell'Unihockey.

art. 2 COLORI SOCIALI E SEDE

I colori sociali dell'UHVM sono: nero/rosso/bianco Sede dell'UHVM è il paese di Bignasco, Vallemaggia.

art. 3 ADESIONI

L'Unihockey Vallemaggia aderisce alla Federazione Svizzera di Unihockey, rispettandone regole e statuto.

art. 4 **MEMBRI**

L'UHVM si compone di soci attivi, soci sostenitori e soci onorari.

art. 5 SOCI ATTIVI

- a) Sono considerati soci attivi tutti i membri del comitato, giocatori, allenatori e collaboratori dell'Unihockey Vallemaggia.
- b) I soci attivi versano una quota annua fissata dal comitato che, in casi particolari e giustificabili, può pure esonerare da questo pagamento.
- c) I giocatori si impegnano a frequentare regolarmente e puntualmente gli allenamenti e le varie partite in programma. Eventuali assenze sono da giustificare, possibilmente per tempo.

 all'allenatore.
 - Tutta l'attività sportiva della squadra è diretta dall'allenatore che ne è il responsabile e a cui competono tutte le scelte in merito.
 - I giocatori sono tenuti a rispettare le disposizioni impartite dall'allenatore e dal comitato.
- d) I soci attivi devono, in tutte le occasioni, comportarsi in modo disciplinato e assumere un atteggiamento sportivo e rispettoso, sia nei confronti dei compagni di squadra che degli avversari, così come nei riguardi degli arbitri e dirigenti vari.
- e) I soci attivi devono collaborare attivamente alle varie manifestazioni e impegni che rientrano nell'interesse generale dell'Unihockey Vallemaggia.
- f) Ogni socio attivo è invitato, alfine di evitare inconvenienti, a provvedere personalmente alle propria copertura assicurativa (infortuni e RC).
- g) L'allenatore (gli allenatori) della squadra (squadre) è nominato dal comitato.
 - L'allenatore è responsabile dell'attività sportiva della squadra a lui affidata e ne cura il buon funzionamento, facendo del proprio meglio per assicurare alla stessa un andamento positivo e proficuo.
 - L'allenatore è tenuto a riferire regolarmente al comitato la situazione circa la sua attività e l'andamento generale della squadra a lui affidata. In caso di problemi o difficoltà, è tenuto ad avvisare immediatamente il presidente.
- h) Il ruolo di giocatore è compatibile con quello di allenatore o di membro di comitato, senza tuttavia per questo, poter pretendere privilegi particolari in squadra.
- i) La non osservanza delle disposizioni contenute in questo articolo 5 paragrafi b/c/d/e/g può comportare, per decisione del comitato, sanzioni disciplinari nei confronti dei trasgressori e, nei casi più gravi, anche l'espulsione dall'Unihockey Vallemaggia.



art. 6 **SOCI SOSTENITORI**

Sono definiti soci sostenitori dell'Unihockey Vallemaggia tutti coloro che pagano la relativa tassa fissata dall'assemblea.

Sono pure considerati soci sostenitori gli sponsor e i padrinati che sostengono l'attività sportiva dell'Unihockey Vallemaggia.

art. 6bis SOCIO ONORARIO

L'assemblea, su proposta del comitato, può nominare socio onorario chiunque abbia reso particolari e importanti servigi a favore dell'UHVM.

I soci onorari sono esentati dal pagamento della tassa sociale e della quota d'entrata a qualsiasi manifestazione organizzata dall'UHVM.

art. 7 ORGANIZZAZIONE

Gli organi dell'UHVM sono:

- a) l'assemblea
- b) il comitato
- c) la commissione di revisione

art. 8 **ASSEMBLEA**

- a) L'assemblea dell'UHVM è composta dai soci attivi e dai soci sostenitori (compresi gli sponsor), tutti con un solo diritto di voto.
- b) L'assemblea ordinaria dell'UHVM si tiene annualmente, durante il periodo primaverile.
- c) Tra i compiti principali dell'assemblea, figurano la nomina del comitato, del presidente, della commissione di revisione, come pure l'approvazione dei conti e dell'attività generale proposta dal comitato.
- d) L'assemblea delibera sulle trattande proposte dal comitato. L'ordine del giorno è modificabile, all'inizio dell'assemblea, con l'approvazione della maggioranza dei votanti presenti all'assemblea.
- e) Tutti i soci vengono avvisati per iscritto, con almeno dieci giorni di anticipo, circa lo svolgimento dell'assemblea ordinaria.
 - Sulla convocazione devono figurare le trattande all'ordine del giorno.
- f) L'assemblea ha luogo regolarmente con qualsiasi numero di partecipanti e delibera a maggioranza dei votanti.
 - In caso di parità, l'oggetto in votazione è da rivotare. Per la modifica dello statuto, è richiesta l'approvazione dei 2/3 dei votanti.

art. 9 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

- a) Un'assemblea straordinaria può essere svolta su richiesta:
 - del comitato:
 - dei 2/3 dei soci attivi;
 - della metà di tutti i soci
- L'assemblea straordinaria deve essere richiesta per iscritto al comitato, spiegando le motivazioni e gli obiettivi per lo svolgimento della stessa.
 - Il comitato, una volta ricevuta la richiesta, ha trenta giorni di tempo per diramare la relativa convocazione che dovrà pervenire a tutti i soci con almeno cinque giorni di anticipo sulla data prevista.



art. 10 **COMITATO**

- a) Il comitato si compone, compreso il presidente, di un minimo di tre ad un massimo di sette membri.
- b) La nomina del presidente spetta all'assemblea, mentre tutte le altre funzioni concernenti l'organizzazione dell'associazione sono di competenza del comitato.
- c) Il comitato resta in carica per due anni e i singoli membri sono rieleggibili anche per più mandati
- d) L'attività del comitato è coordinata dal presidente che è responsabile per il buon funzionamento della stessa.
- e) I compiti principali del comitato sono:
 - assicurare un positivo andamento dell'attività dell'associazione;
 - gestire al meglio tutto quanto concerne l'UHVM;
 - nominare, eventualmente esonerare, l' allenatore/i;
 - controllare, d'intesa con l'allenatore, l'andamento sportivo della squadra (squadre) e decidere in merito ad eventuali difficoltà o divergenze che dovessero sorgere;
 - verificare che il presente statuto venga rispettato;
 - svolgere le mansioni affidategli dal presente statuto e dall'assemblea;
 - convocare l'assemblea annuale ordinaria ed eventuali assemblee straordinarie.
- f) Il comitato, al suo interno, delibera a maggioranza e con la presenza di almeno tre membri (compreso il presidente).
- Spese per investimenti fino a fr. 3'500.- possono essere deliberate direttamente dal comitato. Per le spese, all'infuori della gestione corrente, superiori a fr. 3'500.- il comitato deve richiedere il relativo credito (ratifica) all'assemblea dei soci, che deciderà con voto qualificato (ossia almeno i 2/3 dei presenti).

art. 11 **COMMISSIONE DI REVISIONE**

- a) La commissione di revisione è nominata annualmente dall'assemblea e si compone di due membri più un membro supplente.
- b) I singoli commissari sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi.
- c) Compito della stessa è di controllare i conti dell'UHVM e di presentare il relativo rapporto scritto all'assemblea ordinaria.

art. 12 **DIMISSIONI**

L'uscita dall'UHVM può avvenire

- con annuncio scritto al comitato,
- causa mancato pagamento della tassa sociale,
- per espulsione a seguito decisione del comitato (con riferimento particolare all'art. 5, lettera "i").

art. 13 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I soci attivi acconsentono alla raccolta, registrazione e alla trasmissione dei loro dati personali. La trasmissione, così come l'utilizzo dei suddetti, avviene unicamente all'interno della federazione Svizzera di Unihockey e altre entità affini.

art. 14 SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Per lo scioglimento dell'UHVM e per il conseguente impiego del patrimonio in dotazione, è necessaria la maggioranza qualificata dei 3/4 dei votanti presenti all'assemblea.

art. 15 RESPONSABILITÀ

Di fronte a terzi l'UHVM risponde unicamente con i mezzi propri essendo esclusa ogni responsabilità personale dei membri del comitato e dei singoli soci.



art. 16 DISPOSIZIONI LEGALI

Per quanto non contemplato dal presente statuto, fa stato quanto prevede

- 1. lo statuto dell'Associazione Svizzera Unihockey
- 2. il Codice Civile Svizzero
- 3. il Codice delle Obbligazioni

art. 17 ENTRATA IN VIGORE

Il presente statuto annulla e sostituisce quello del 11 maggio 2012 (con le relative versioni precedenti).

Entra in vigore dopo l'approvazione da parte dell'assemblea svoltasi a Bignasco il 26.05.2024

Unihockey Vallemaggia

Quattrini Joel Franceschina Edoardo

(Presidente) (Vice presidente)